



COMUNE DI ORNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA n. 4 del 14/10/2023

Oggetto: Riduzione del periodo di esercizio, degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sul territorio del comune di Ornago – posticipo dell’attivazione al 19/10/2023.

IL SINDACO

Visti:

- l’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale.
- l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita.

Preso atto che:

- il Comune di Ornago è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile.

Considerato che:

- le temperature registrate nel nostro territorio dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
- il Comune di Ornago è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria;
- le condizioni di alta pressione favoriscono notoriamente l’accumulo del particolato e di altre sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano una non trascurabile fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, pertanto una riduzione del periodo di funzionamento per la climatizzazione invernale, nonché dell’utilizzo giornaliero e delle temperature massime ambientali, sono da ritenersi misure idonee al contenimento delle emissioni nocive;

Pag. 1 di 4

Visti:

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il DM 383 del 6/10/2022 che specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 19 ottobre e il 7 aprile, riducendo altresì di 1°C i valori di temperatura dell'aria indicati all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013.

Tenuto conto che:

- la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti, non solo per quelli alimentati a gas naturale, contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano oltre a rappresentare un risparmio economico per le famiglie in quanto anche per gli impianti alimentati prevalentemente da energie rinnovabili o teleriscaldamento non tutta l'energia necessaria al loro funzionamento è prodotta senza l'ausilio di gas naturale o altri combustibili fossili;
- sulla base delle diverse normative e disposizioni intervenute il regime attuale di gestione degli impianti termici prevede orari e temperature diverse in dipendenza della tipologia dell'impianto, creando una situazione di difficoltà nella lettura normativa oltre che di disomogeneità di trattamento;
- per quanto concerne gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera, il funzionamento discontinuo impedisce il raggiungimento della temperatura di comfort a causa dell'eccesso di inerzia termica propria delle strutture cementizie, pertanto si ritiene necessario recepire per tutti gli impianti sopra citati, compresi quelli alimentati a gas naturale, la deroga già prevista dalla DGR 3502/2020 art. 7 punto 11 lett. C e dalla DGR XI-5360 del 11/10/2021 art. 14 comma 9 lettera c), limitatamente alla durata giornaliera di attivazione dell'impianto.

Ritenuto pertanto:

- necessario uniformare i criteri oggi vigenti per la gestione e il controllo degli impianti termici nel territorio comunale, al fine della semplificazione e chiarezza normativa e omogeneità di trattamento dei cittadini, unificando per tutti gli impianti non solo il periodo annuale di riscaldamento ma anche la durata giornaliera di attivazione e le temperature ambientali massime consentite;

Ritenuto pertanto che:

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020 e l'art. 14 comma 11 della DGR XI-5360 del 11/10/2021.

Visti pertanto:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- il DM n. 383 del 6/10/2022;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio per le seguenti condizioni di esercizio:

- a) la riduzione del periodo di esercizio dal 19.10.2023 al 08.04.2024.
- b) funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione degli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- c) riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

Al di fuori del periodo di accensione consentito e, senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sopra richiamata (7 ore).

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020.

Sono fatte salve le deroghe vigenti:

- per gli impianti alimentati NON a gas disciplinate dalla DGR 3502/2020;
- per gli impianti alimentati a gas naturale disciplinate dal D.M. 383/2022 eccettuato quanto sopra disposto al punto b) per gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

Pag. 3 di 4

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Daniel Siccardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa